

Testamento. No all'accrescimento: la Cassazione torna su un principio stabilito, tuttavia, per un caso diverso

Eredità, l'apertura fissa la legittima

L'entità del dovuto non è influenzata dalla rinuncia di un avente diritto

L'entità della quota di legittima si stabilisce all'atto dell'apertura della successione e non è influenzata dal fatto che uno dei legittimari rinunci all'eredità. Inoltre, il godimento di un immobile che il *de cuius*, durante la propria vita, abbia concesso a titolo di comodato, non è considerabile quale donazione e pertanto non rileva ai fini del calcolo della quota di legittima (si veda l'articolo qui sotto).

La Cassazione ha enunciato questi rilevanti principi nella sentenza n. 27259 del 16 novembre 2017. Sotto il profilo del calcolo di quanto sia ampia la quota di legittima, il problema è assai delicato. Si pensi al caso del padre che lasci due figli e il coniuge e, nel suo testamento, istituisca eredi il coniuge e uno solo dei due figli, diseredando l'altro; si aggiunga che quest'ultimo rinunci a impugnare il testamento per rivendicare la sua quota di legittima. Infine, si ipotizzi anche che il *de cuius* abbia stipulato, in vita, rilevanti donazioni a favore di terzi, ciò che induce i suoi legittimari (coniuge e figlio accettante) ad agire per ottenere la quota che la legge loro riserva. Ebbene, la quota di legittima di questi due eredi è pari a un terzo per ciascuno (così come sarebbe se l'altro figlio non fosse mai esistito) o a un quarto per ciascuno, cioè pari a quella che spetterebbe ai legittimari del *de cuius* se tutti la pretendessero? In altre parole, ci si chiede se la quota di legittima subisca o meno un "accrescimento" in dipendenza del fatto che una dei potenziali legittimari non la acquisisca.

Che questo caso sia spinoso, lo testimonia il fatto che c'è voluta una sentenza a Sezioni unite della Cassazione (n. 13429 del 9 giugno 2006) a mettere un, seppur parziale, punto fermo sulla questione. Nel 2006, infatti, la Corte sancì il principio in base al quale l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata in base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non in base a quella che si determina per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Senonché questo punto fermo si è limitato al caso, giudicato dalla Cassazione nel 2006, in cui il numero dei legittimari venne condizionato dal fatto che qualcuno di essi aveva rinunciato all'azione di riduzione oppure si era trovato paralizzato nel suo esperimento per l'intervenuta prescrizione. Restava però scoperto il caso del venir meno di un legittimario per la sua rinuncia all'eredità, reso controverso dalla considerazione che, ai sensi dell'articolo 519 del Codice civile, la rinuncia è retroattiva al momento di apertura della successione: in sostanza, equipara il rinunciante a un soggetto mai chiamato all'eredità.

Al che si ripropone il caso di cui sopra se il figlio diseredato rinuncia all'eredità: la quota del coniuge e del figlio accettante è quella che la legge stabilisce per il caso che al *de cuius* sopravviva un solo figlio o quella per il caso che gli sopravvivano due figli? La Cassazione, nella sentenza 27250/2017, ha deciso nuovamente in quest'ultimo senso: l'individuazione della quota di riserva si opera sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione. Ma più di un dubbio rimane, in quanto, dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna riflessione sull'effetto retroattivo della rinuncia all'eredità, di modo che la decisione appare essere non una fondata meditazione della materia esaminata, ma piuttosto un'acritica riproposizione di un principio espresso in passato per un caso però abbastanza diverso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di

Angelo Busani